



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **11753/2014 R.G.** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. PULVIRENTI MARCO

Ricorrente

contro:

[REDACTED]
Convenuto

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso depositato in data 23.10.2014, [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] di [REDACTED] chiedendo di:

- accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso fra le parti a far data dal 21.6.2012 e fino al 29.9.2013, con inquadramento al VI livello del CCNL Comunicazioni-Artigianato;
- per l'effetto, condannare parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 1.976,47, pari a:
 - euro 879,73 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013;
 - euro 319,78 a titolo di ferie non godute;
 - euro 180,42 a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2013;
 - euro 34,33 a titolo di permessi non goduti;
 - euro 194,20 a titolo di indennità di mancato preavviso;
 - euro 368,01 a titolo di TFR;
- accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla convenuta dell'obbligo contributivo, con conseguente condanna al pagamento dei relativi crediti.

Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Con vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha rappresentato:

- di aver iniziato a lavorare per la convenuta dal 21.6.2012, senza alcuna regolarizzazione fino al 30.8.2012;



- di essere stato assunto in data 1.9.2012 con contratto a tempo indeterminato part time di 10 ore settimanali, con inquadramento al VI livello del CCNL Comunicazione- Artigianato (doc. 1 di parte ricorrente);
- di aver svolto le mansioni di operaio addetto alle pulizie della sede dell'impresa, oltre che dell'abitazione del titolare, nello stesso stabile, dall'inizio del rapporto fino alla data del 29.9.2013, in particolare nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 9 alle 14, per un totale di 10 ore alla settimana;
- di essere stato assoggettato, per l'intera durata del rapporto, al potere direttivo e di controllo di [REDACTED] che assegnava le direttive sul lavoro da svolgere e controllava l'esatta esecuzione dei compiti affidati al ricorrente, e di aver dovuto rendere conto di ritardi o assenze allo stesso [REDACTED] fino a quando veniva licenziato oralmente in data 29.9.2013 dallo stesso titolare.

Il ricorrente ha inoltre dedotto di non aver mai ricevuto la corretta retribuzione a lui spettante, salva la somma di euro 400,00 netti al mese, oltre a non aver percepito affatto la retribuzione per i mesi di luglio, agosto, settembre 2013, né le ferie non godute per agosto 2013, i ratei di tredicesima mensilità per il 2013, i permessi non goduti, l'indennità di preavviso, il TFR. Ha inoltre affermato che non gli sono state consegnate le buste paga di agosto e settembre 2013.

Con provvedimento del 7.1.2015 del Presidente, dott. Pietro Martello, la causa era riassegnata a questo giudice.

Nessuno si è costituito per la convenuta, pertanto, all'udienza del 6.2.2015 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.

All'udienza del 16.3.2015 nessuno si è presentato a rendere interrogatorio formale, pur regolarmente notificato.

All'udienza del 24.4.2015 è stato escussa una teste di parte ricorrente. In particolare, [REDACTED] ha riferito: "Conosco il ricorrente, è mio zio. Lavorava in via Cantoni 11, mi pare che abbia iniziato a marzo/aprile del 2012: ha iniziato in nero facendo tre mesi di prova, poi lo hanno assunto il 21.6.2012 e ha lavorato fino al 29.9.2013. So che si occupava della pulizia in ufficio e in casa del suo ex datore di lavoro. Sono a conoscenza dei fatti di causa perché mio zio mi ha chiesto dei soldi in quanto non era stato pagato. Abitavamo insieme quindi per questo so quando ha iniziato a lavorare lì."

La causa è stata discussa all'udienza odierna dal procuratore di parte ricorrente e decisa con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza.

IN DIRITTO

Le domande formulate dal ricorrente meritano parziale accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Occorre preliminarmente rilevare che la domanda relativa alla regolarizzazione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali deve essere dichiarata inammissibile, non essendo INPS parte del presente giudizio.

Rispetto alle altre domande formulate nell'atto introduttivo, il ricorrente ha fornito prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con [REDACTED] producendo copia della lettera di assunzione sottoscritta dal datore di lavoro, oltre alle relative buste paga.

Dai suddetti elementi, oltre che dalla mancata comparizione di [REDACTED] all'interrogatorio formale e dalla testimonianza escussa in giudizio, è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con [REDACTED] di [REDACTED] ma anche



l'effettiva esecuzione da parte di [REDACTED] della prestazione lavorativa dedotta in contratto quantomeno fino alla fine di settembre 2013.

Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia della parte convenuta.

Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n. 13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).

Analogamente, in merito al licenziamento senza preavviso dedotto dal ricorrente, l'onere della prova non è stato assolto dal datore di lavoro, che non ha partecipato al giudizio nonostante fosse stato regolarmente convenuto.

Tanto considerato, [REDACTED] di [REDACTED] deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le retribuzioni per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013, nonché le ferie non godute per agosto 2013, i ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2013, i permessi non goduti, l'indennità di preavviso, oltre al TFR maturato fino alla cessazione del rapporto, sulla base dei conteggi prodotti.

Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).

Infine, considerato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si è risolto anticipatamente per volontà del datore di lavoro, [REDACTED] di [REDACTED] deve essere condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta ai sensi dell'art. 71 del CCNL applicato.

[REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED] di [REDACTED] deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di [REDACTED] delle seguenti somme: euro 879,73 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013; euro 319,78 a titolo di ferie non godute; euro 180,42 a titolo di ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2013; euro 34,33 a titolo di permessi non goduti; euro 194,20 a titolo di indennità di mancato preavviso; euro 368,01 a titolo di TFR.

La condanna al rimborso delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano come da dispositivo in complessivi [REDACTED] oltre IVA e Cpa.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

1. accerta e dichiara che fra [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED] di [REDACTED], è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (10 ore settimanali) da giugno 2012 a settembre 2013, con mansioni di operaio addetto alle pulizie ed inquadramento al VI livello del CCNL Comunicazioni-Artigianato;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore di [REDACTED] di euro 879,73 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di luglio, agosto e settembre



2013, euro 319,78 a titolo di ferie non godute, euro 180,42 a titolo di ratei di tredicesima mensilità per l'anno 2013, euro 34,33 a titolo di permessi non goduti, euro 194,20 a titolo di indennità di mancato preavviso, euro 368,01 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

3. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in [REDACTED] oltre IVA, CPA.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 7/05/2015

il Giudice
Dr.ssa Maria Grazia Florio

